

STUDI DI STORIA MEDIOEVALE E DI DIPLOMATICA

PUBBLICATI A CURA
DELL'ISTITUTO DI STORIA MEDIOEVALE E MODERNA
E DELL'ISTITUTO DI PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA

2

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO

1977

La politica cremonese delle acque nella seconda metà del '300

di JUANITA SCHIAVINI

SOMMARIO: 1. Cenni introduttivi. I diplomi imperiali dei secc. XII-XIV. Loro importanza nelle vicende della seconda metà del '300. 2. La legislazione cremonese in materia di acque attraverso gli Statuti del 1356 e del 1388: a) l'Ufficio « stratarum et aquarum »; b) manutenzione di strade, corsi d'acqua, argini, ponti; c) conservazione e sviluppo del patrimonio idrico. Disciplina del suo utilizzo. 3. Le controversie tra Cremona e gli altri comuni in materia di acque. Appendice documentaria.

1. CENNI INTRODUTTIVI. I DIPLOMI IMPERIALI DEI SECC. XII-XIV. LORO IMPORTANZA NELLE VICENDE DELLA SECONDA METÀ DEL '300

Se è vero che la considerazione degli interessi economici ha rivestito, in ogni epoca, un ruolo fondamentale (e secondo i marxisti, unico) nella determinazione dello sviluppo politico e sociale degli Stati, è intuibile in quale misura la storia delle popolazioni della pianura padana sia stata condizionata, fin dai tempi più antichi, dalle attività economiche ruotanti attorno a quella che era la maggior risorsa naturale del luogo; l'abbondanza di acque, sfruttabile in molteplici direzioni: l'irrigazione, la pesca, il trasporto di merci, la produzione di energia per l'artigianato e l'« industria », ecc.

In questo senso la storia degli attuali capoluoghi lombardi (ma anche di città oggi minori come Lodi, Treviglio ed altre) trova un comune denominatore in grado di giustificare tante lotte, certe scelte politiche, perfino certi mutamenti topografici (ad es. la riedificazione di Lodi non più sulle rive del Lambro ma su quelle dell'Adda nel secolo XII)¹.

¹ Vedasi G. C. ZIMOLO, *Canali e navigazione interna tra Lambro e Adda nel territorio Lodigiano*, in « Arch. St. Lomb. », anno LXXXV (1958), p. 225, e M. DI GIANFRANCESCO *Per una storia della navigazione padana*, in « Grani, prezzi, mercato », Quaderni Storici n. 28, Ancona, gen.-apr. 1975, p. 203.

In questo lavoro si vogliono esaminare la normativa e l'atteggiamento pratico del comune di Cremona nei confronti della gestione delle acque in un periodo che presenta anche il problema dei rapporti tra la legislazione, le scelte cittadine e le direttive provenienti da Milano (nella seconda metà del XIV secolo infatti, Cremona si trova a far parte dello Stato visconteo dapprima sotto l'Arcivescovo Giovanni, poi sotto Bernabò ed infine sotto Gian Galeazzo)².

Si è voluto inoltre porre l'accento non sulla navigazione fluviale (e del Po in particolare) settore che direi « privilegiato » dagli studi condotti fin qui, ma soprattutto sugli altri aspetti dello sfruttamento delle acque, primo fra tutti l'irrigazione.

Non è possibile però incentrare il discorso sulla seconda metà del '300 senza ricordare brevemente le premesse alle quali le vicende di quel periodo si ricollegano.

Se le più immediate vanno ovviamente individuate nei primi decenni del secolo, le più remote ci fanno risalire almeno fino al XII secolo³, ai diplomi imperiali di Enrico V⁴, Federico I⁵, e nel '200 di

² Anche il più completo lavoro sulla navigazione cremonese, quello dello ZIMOLO (*Cremona nella storia della navigazione interna*, pubblicato in « Atti e memorie del III Congresso storico lombardo - Cremona 1938 » a cura della Deputazione di Storia Patria per la Lombardia, Milano 1939) pur facendo cenno della svolta nel commercio e navigazione cremonese rappresentata dall'entrata a far parte dello Stato visconteo, trascura completamente di esaminare vicende e legislazioni in materia per il periodo 1334-1426.

³ E' storicamente accertata l'importanza del trasporto fluviale cremonese in età romana ed alto-medievale (potremmo ad es. citare i diplomi di Ottone III del 996-98). In senso lato è anche questa una premessa allo sviluppo del sec. XIV ma sembra opportuno richiamare qui solo i precedenti più prossimi.

⁴ 3 giugno 1114. Facendo riferimento ad un suo precedente diploma l'imperatore conferma ai Cremonesi i diritti goduti su entrambe le rive del Po da Bocca d'Adda al porto Vulpariolo nonché la facoltà di navigare e commerciare dal mare sino a Pavia ed in tutto il Regno. L. A. MURATORI, *Antiquitates Italicae M. Aevi*, IV, col. 23 e regesto in L. ASTEGIANO, *Codex Diplomaticus Cremonae*, Torino 1895-98, vol. I, p. 98, n. 96.

⁵ Federico I emanò ben tre diplomi in materia di acque a favore dei Cremonesi (che ricordiamo furono suoi sostenitori contro la Lega Lombarda): nel 1159 (v. L. A. MURATORI, *Ant. Ital. cit.*, IV, col. 67 e regesto in L. ASTEGIANO, *C.D.C.*, vol I, p. 123, n. 182), nel 1162 (V. ROBOLOTTI, *Repertorio diplomatico cremonese*, Cremona 1878, pp. 184-6, e il regesto in ASTEGIANO, *C.D.C.*, I, p. 127, n. 201), infine nel 1176 (ROBOLOTTI, *op. cit.*, pp. 186-8 e regesto in ASTEGIANO, *C.D.C.*, I, p. 147, n. 323).

Federico II⁶. La loro importanza nel contesto del nostro discorso sta soprattutto nel fatto che nelle controversie in materia di acque, i Cremonesi (ma anche i loro oppositori) facevano riferimento a questi antichi privilegi imperiali come al più certo elemento di prova dei loro diritti, anzi, come all'atto ufficiale costitutivo di quei diritti in quanto legittimazione del loro detenere di fatto certi « iura regalia ». Si vedrà dalle sentenze emesse dai giudici di nomina signorile che nei processi ogni altro tipo di prova addotta dalle parti poteva essere solo accessoria mentre i diplomi imperiali, una volta che se ne fosse accertata l'autenticità, erano inoppugnabili e fondamentali; atteggiamento del tutto coerente con la mentalità dell'epoca che ancora riconosceva all'Impero un alto valore ideale e in alcuni settori un concreto influsso sulla prassi, al di là delle difficoltà in cui l'Impero stesso si dibatteva in Italia ed in Germania. Del resto ancora nella prima metà del '300 gli imperatori tentavano di esercitare un concreto dominio sull'Italia che dal punto di vista del diritto era pur sempre « terra Imperii ». Cremona si vide tolti da Enrico VII tutti i propri privilegi che però pochi anni dopo le venivano restituiti con ampiezza da Ludovico il Bavaro⁷. Infine, proprio all'inizio del periodo che più ci interessa, il 16 febbraio 1355, Carlo IV di Lussemburgo, venuto in Italia per cingere la corona imperiale, rilasciava un diploma finora quasi dimenticato dagli studiosi con il quale, per premiare la fedeltà dei Cremonesi (di cui si era fatto testimone in una petizione presentata allo stesso imperatore il suo vicario Bernabò Visconti) confermava vasti diritti e privilegi goduti da quei sudditi soprattutto in materia di acque.

Quali siano queste concessioni risulta chiaramente dai riferimenti

⁶ Il diploma del 21 marzo 1223 concede ai Cremonesi libertà di navigazione sulla Tagliata (canale costruito in accordo coi Reggiani ed aperto proprio in quell'anno) con esenzione di pedaggi e dazi per tutto il suo percorso. Vedi regesto in ASTEGIANO cit., vol. I, p. 246, n. 368. Ulteriore conferma di questi privilegi venne dallo stesso imperatore nel 1226 (ivi, p. 254, n. 414). Per tutti questi diplomi e le vicende di questo periodo vedasi soprattutto lo studio già citato di G. C. Zimolo.

⁷ Il diploma emanato da quest'ultimo in data 21 giugno 1329 riveste particolare importanza alla luce degli avvenimenti successivi perché come vedremo, costituì il presupposto, non sempre manifesto, delle controversie con Soncino e con Brescia; v. J. F. BÖHMER, *Acta Imperii Selecta*, Innsbruck 1870, pp. 804-807 e regesto in ASTEGIANO, *C.D.C.*, vol. II, p. 52, n. 251.

fatti da Carlo IV ai diplomi di Enrico V e Enrico I (che vengono confermati « de verbo ad verbum »)⁸.

2. LA LEGISLAZIONE CREMONESE IN MATERIA DI ACQUE ATTRAVERSO GLI STATUTI DEL 1356 E DEL 1388

a) l'Ufficio *stratarum et aquarum*

Se queste concessioni ottenute dalle massime autorità costituivano il punto di partenza di ogni altro diritto e quindi un vero e proprio « patrimonio » per la città che veniva difeso con ogni cura, più importante ci sembra esaminare la legislazione locale in materia di acque, sviluppatasi spesso sulla base delle consuetudini e poi precisata con il contributo dei giuristi e resa più uniforme rispetto a quella delle città limitrofe da accordi bilaterali o da interventi signorili.

Il nucleo centrale di questa legislazione è rappresentato dalla sezione *Provisiones et statuta stratarum et aquarum* degli Statuti cittadini del 1356⁹ entrati in vigore durante la dominazione di Bernabò Visconti come revisione di quelli del 1339, e dalla sezione *De viis aggeribus et aquis* degli Statuti approvati da Gian Galeazzo Visconti il 30 luglio 1388¹⁰. La giurisdizione in materia di manutenzione e gestione delle

⁸ Archivio di Stato di Cremona, Fondo Segreto, perg. n. 410. Di particolare interesse la conferma, nel 1355, del possesso di un terzo di Guastalla e Luzzara concesso a Cremona da Federico I nel 1176. Queste due località erano già state oggetto di contesa tra Cremona ed il monastero di San Sisto in Piacenza tra il 1193 ed il 1227, perdute e riconquistate nelle alterne vicende del primo trentennio del '300, erano state di nuovo al centro di una vertenza tra Cremona ed i signori di Correggio nel 1346-50. All'origine di tutto ciò stava l'importanza del controllo sul Po e la possibilità di facilitare il commercio con Venezia. Vedi ZIMOLO cit., pp. 248 e 255. ASTEGIANO cit., vol. II, pp. 377-85.

⁹ Tuttora inediti, si trovano presso l'Archivio di Stato di Cremona, Fondo Segreto, codice L 79 (segnatura odierna 9). Le 42 rubriche riguardanti le strade e le acque si susseguono nelle carte 198-210.

¹⁰ Arch. di Stato di Cremona, Fondo Segreto, codice L 80 (segnatura odierna 10) edizione a cura di C. Dragoni, Cremona 1978. Per la sezione « De viis aggeribus et aquis », v. pp. 171-182 r.che n. 525-555. Nelle citazioni di questi Statuti si farà d'ora in poi riferimento per motivi di praticità, all'edizione del 1578 e non al manoscritto.

strade, argini, ponti, chiuse, rogge, « dugali » (canali collettori delle acque di scolo e delle acque del Naviglio Civico *et aliarum aquarum*) era conferita dal Comune ad un ufficio apposito, detto appunto *officium stratarum arzinorum et aquarum*¹¹.

Il funzionario che lo dirigeva rimaneva in carica sei mesi¹² ed era tenuto ad occuparsi quotidianamente delle questioni inerenti ed a svolgere i processi con procedura sommaria nel tempo limite di 25 giorni dall'inizio della causa rendendo pubbliche le sentenze dall'Arengario *sono campanarum et tube premissis*. Alle sue dipendenze vi erano due corrieri il cui salario mensile, di 30 soldi imperiali a testa (con supplementi per i servizi fuori città), veniva dedotto dalle condanne pronunciate dall'ufficiale stesso¹³.

E' chiaro che questa misura, applicata anche ad altri uffici¹⁴, era intesa a stimolare l'attività dei pubblici funzionari col rivestire di un interesse personale il loro lavoro. Gli Statuti del 1356 fanno anche esplicita menzione dell'esistenza di notai addetti a quest'ufficio, i quali percepivano uno stipendio mensile di 20 soldi imperiali¹⁵. Uno di essi era tenuto a seguire l'ufficiale nelle ispezioni e veniva ricompensato

¹¹ Nel XIII secolo la manutenzione degli stessi rientrava invece tra le competenze della Gabella Magna.

¹² Tanto quanto il podestà; infatti faceva parte della sua *familia*, come pure l'*officialis victualium* e quello incaricato della pubblica sicurezza. Doveva essere persona valida, fidata ed anche esperta nell'uso delle armi. Statuti del 1388 cit., r.ca 11, p. 6 (sez. *De regenda civitate*). Si veda il capitolo sull'amministrazione del Comune in: *Per la storia di Cremona: la signoria di Gian Galeazzo Visconti 1385-1402* tesi di laurea di JUANITA SCHIAVINI, Università degli Studi di Milano, facoltà di Filosofia, anno acc. 1975-76, relatore prof. G. Soldi Rondinini.

¹³ Statuti del 1388 cit., p. 171, r.ca 525. Una bolletta per il pagamento degli stipendi di alcuni dipendenti comunali datata 19 luglio 1396 (Archivio di Stato di Cremona, Fondo Segreto, doc. n. 745 - trascrizione in appendice alla qui citata tesi di laurea) ci fornisce il nome dei due corrieri in servizio presso l'ufficio *stratarum et arzinorum: Johannes de Marianis e Andriolus de Aserbis*, a cui spettava il compenso lordo di 20 soldi a testa « pro solutione eorum salarii mensis iunii proxime preteriti, ad computum consuetum ». Questa retribuzione, come si vede, non concorda con quella fissata negli Statuti cittadini. Non è improbabile che i salari fossero stati ridotti posteriormente al 1390 per far fronte alla grave crisi economica.

¹⁴ A partire dal 1386 fu applicata perfino allo stipendio del podestà. Vedi decreto in data 17 luglio emanato da Gian Galeazzo Visconti. Codice L. 80 cit., c. 162 v., n. 42.

¹⁵ R.ca 1 c. 198 r.

a spese del comune con 10 soldi per ogni giorno di lavoro compiuto percorrendo a cavallo il territorio della diocesi¹⁶.

E' interessante notare che nella stessa prima rubrica di questi Statuti si sottolinea la necessità che l'attività dei notai dell'ufficio *aquarum* e dell'ufficio *clausorum* si svolga nella più completa indipendenza reciproca.

Questa disposizione si rendeva indispensabile per dare maggiore chiarezza di svolgimento alle pratiche che trovavano facilmente motivo di confondersi nell'unicità del funzionario dirigente i due uffici¹⁷. Questa identità si conservò comunque anche nella redazione del 1388 probabilmente per l'affinità tra le materie acque e strade — confini campestri — polizia rurale¹⁸.

Una norma che invece scompare nella redazione più tarda degli Statuti è quella secondo cui ogni mese i 12 *presidentes negociis* del comune dovevano eleggere un sapiente per ogni porta, al fine di costituire una commissione di esperti che affiancasse l'ufficiale delle vie e delle acque nell'esame delle pratiche più importanti tra cui la costruzione e le riparazioni degli argini.

I quattro eletti infatti, accompagnavano l'ufficiale incaricato nei sopralluoghi, stendevano un verbale e riferivano il loro parere ai dodici sapienti, dopo di che il funzionario *stratarum et aquarum* doveva immediatamente dare esecuzione alle disposizioni di questi e del Consiglio Generale dei 200¹⁹. Vi era un'altra circostanza in cui la giurisdizione sulle vie e sulle acque veniva sottratta all'ufficiale appositamente incaricato; ed era quando la sorveglianza riguardava il danneggiamento o la distruzione dolosa di argini, canali, ponti e strade « . . . ex quo multa mala vicinis circumstantibus solent pervenire ». « Idcircho, ut dictis maliciis salubriter occurratur », gli Statuti disponevano che ogni anno la

¹⁶ R.ca 28 c. 204 r. (segnata 207).

¹⁷ Statuti 1356 cit. r.ca « De officio et baylia officialis clausorum et salario notariorum et corerorum eius » (c. 174 r.) facente parte della sezione: « Statuta et provissiones clausorum ».

¹⁸ Si vedano negli Statuti del 1388 ediz. cit. la già citata r.ca 11 « De salario et familia domini potestatis » e la n. 486, pag. 156 (sez. De damnis datis) che dice: « In primis statutum est, quod unus valens homo et discretus officialis eligatur et deputetur, qui sit officialis damnorum et clausorum civitatis et districtus Cremonae et stratarum, dugalium et aquarum civitatis et burgorum Cremonae... ».

¹⁹ Statuti 1356 cit., r.ca 3 (c. 199 r.) e r.ca 11 (c. 200 v.).

prima settimana di agosto e di marzo²⁰ il Consiglio Generale avrebbe eletto dei Sapienti (il cui numero era lasciato a discrezione dei consiglieri) i quali, dopo aver giurato « de eorum officio bene et legaliter exercendo », avrebbero percorso l'intero distretto cremonese controllando la situazione insieme ad un funzionario della *familia* del podestà. Uditi i risultati delle loro indagini il Consiglio Generale prendeva i provvedimenti necessari cui il podestà doveva dare esecuzione il più rapidamente possibile²¹.

L'ampliamento dei poteri del funzionario dirigente l'ufficio delle strade e delle acque dal 1356 al 1388 appare evidente dal momento che nella seconda redazione degli Statuti né il Consiglio dei 12 né tanto meno quello Generale compaiono a limitare la sua piena giurisdizione. Questa evoluzione, proprio per la direzione accentratrice in cui si svolse, (diminuzione dei poteri del Consiglio Maggiore, concentrazione degli stessi nelle mani di singoli funzionari strettamente controllati dal centro ecc.) rientra, a mio parere, nella trasformazione della pubblica amministrazione attuata da Gian Galeazzo sia mediante singoli decreti sia soprattutto con il suo intervento nella revisione degli Statuti cittadini.

b) Manutenzione di strade, corsi d'acqua, argini, ponti.

La finalità delle rubriche che stiamo esaminando nelle due redazioni statutarie è identica: stabilire una disciplina dell'impiego delle acque viste soprattutto come elemento indispensabile alla floridezza agricola del territorio (irrigazione) tutelando la rete idrica esistente e promuovendone al tempo stesso lo sviluppo.

In questa prospettiva si può constatare la stretta connessione esistente tra manutenzione della rete stradale e tutela della rete idrica già intuitiva di per sé ma anche fondata su specifiche circostanze e dati di fatto.

Stabiliti i due principi fondamentali che tanto le strade quanto i corsi d'acqua debbono essere costantemente puliti e sgombri da qualsiasi ostacolo o sporcizia e che a questa manutenzione sono tenuti i

²⁰ Non a caso la prima settimana di agosto precede nel testo la prima settimana di marzo, contrariamente a quello che si è soliti fare oggi: va ricordato che a Cremona si seguiva lo stile cronologico dell'Incarnazione Fiorentina per cui l'anno iniziava il 25 marzo. Ai primi di quel mese si era dunque a fine anno.

²¹ Statuti del 1356 cit., r.ca 33 (c. 205 v.).

frontisti ovvero coloro che traggono vantaggio dall'uso di quella via o di quelle acque²², il testo statutario passa alla definizione di norme più dettagliate in cui il legame di cui s'è detto appare evidente.

Alcune rubriche pressoché identiche nelle due redazioni²³ sanciscono l'obbligo di scavare, accanto ad ogni strada, un fossato della larghezza minima di un braccio sul fondo e di quattro braccia da riva a riva e della profondità voluta dall'ufficiale delle acque. I proprietari di tutti i campi lambiti devono poi mantenere questi fossati « sic cavata, et pendentia, et ordinata, et expedita quod aquae discolentur ad pontes ipsius stratae et dugalia antiqua vel ad alia loca pendentia » sotto pena di 40 soldi per ogni contravvenzione.

D'altra parte la terra estratta con lo scavo del colatore doveva essere stesa con cura sulla strada dandole la caratteristica conformazione a « dorso di mulo » affinché le acque pluviali potessero immediatamente defluire al fossato.

Vedremo che, nel 1397, ad originare la lite con Soncino sarà proprio lo scavo di un fossato lungo la costruenda strada di Ticengo, fossato che però assunse ben presto agli occhi di tutti significato ben più rilevante di quello di un semplice scolatore: si vide che costituiva la via per convogliare acque dai fontanili della Calciana al Naviglio Civico²⁴.

I legami tra la manutenzione delle strade e quella dei canali erano ancor più stretti nel caso frequentissimo di strade che correvano in prossimità di quelli o lungo gli argini, in alcuni casi costruite proprio per permettere il traino delle imbarcazioni cariche di merce nella risalita del corso d'acqua. Gli esempi più rilevanti sono dati dalle rive del Naviglio Civico (considerate a tutti gli effetti strade maestre e quindi soggette alla loro stessa tutela)²⁵, e dalla strada di Borgo San

²² Benché questi due princîpi siano riconfermati praticamente in ogni rubrica, si vedano in modo particolare: negli Statuti del 1356 r.che 2 (c. 198 v.); 4 (c. 199 r.); 5 (c. 199 v.); 13 (c. 201 r.); negli Statuti del 1388 cit. r.che 526 (p. 171); 528-29 (p. 172).

²³ Si tratta delle n. 17 e 18 del 1356 (c. 202 v. - 203 r.) e delle n. 537-38 (p. 176) e 545 (p. 178) del 1388.

²⁴ Del Naviglio Civico come pure degli altri più importanti elementi della rete idrica cremonese (sia naturali che artificiali) e dei principali tronchi stradali, si parlerà nella seconda parte di questo lavoro dove si tenterà anche di ricostruire su cartine geografiche il loro percorso.

²⁵ Statuti del 1356 cit., r.ca 29 (c. 204 v.) e Statuti del 1388 cit. r.ca 542 (p. 177).

Donnino (ora Fidenza) soggetta ad allagamento delle acque del torrente Ongina²⁶.

Si è detto brevemente più sopra come entrambe le redazioni statutarie mostrino che il programma del legislatore seguiva due direttrici fondamentali, complementari l'una all'altra: conservazione del patrimonio idrico (e logicamente dei suoi mezzi di impiego) e accrescimento dello stesso. Se questo rispondeva in primo luogo alle esigenze del comune di Cremona, i Visconti di Milano non erano meno interessati dal momento che il commercio con Venezia via Po rappresentava uno dei cardini dell'economia dello Stato (nonostante essi cercassero anche di aprire vie alternative verso le Alpi e Genova). Oltre a ciò è noto come la politica economica viscontea fosse tesa a promuovere la floridezza dei territori soggetti: la prosperità del dominio significava infatti la possibilità di sostenere economicamente l'ambiziosa politica internazionale che soprattutto con Gian Galeazzo, a partire dal 1388 circa, divenne estremamente dispendiosa²⁷. Tra l'altro i Visconti portarono avanti il secolare progetto milanese di collegarsi sempre più speditamente col mare intensificando lo sviluppo delle comunicazioni stradali, la regolamentazione dei fiumi e la costruzione di canali. Il distretto di Cremona, ricchissimo di acque, posto proprio tra Milano e il Po non poteva non essere al centro di quel programma²⁸.

Gian Galeazzo arrivò addirittura a progettare la costruzione di un canale navigabile Milano-Po. L'incarico di effettuare i necessari sopralluoghi e di studiare il modo di realizzarlo fu affidato a quattro ingegneri di cui tre cremonesi: Zanello *de Binasco*, Paolo *de Cantius* e Giovanni *Olduinis*, ed il quarto il *rationator* (esperto contabile) piacentino Gabriele *de Scoalochis*²⁹.

Gli Statuti cremonesi mostrano anche che per concretizzare i programmi di conservazione e di sviluppo il comune (ma forse bisogne-

²⁶ Statuti del 1356, r.ca 6 (c. 199 v.) e Statuti del 1388, r.ca 549 (p. 179).

²⁷ Questo, con la conseguente enorme pressione fiscale, finì col contrastare e portare al fallimento l'altra parte della sua politica economica e cioè proprio il suo sostegno della produzione e del commercio locali.

²⁸ Si vedano: G. C. ZIMOLO, *Cremona nella storia della navigazione interna* cit. e, *Canali e navigazione interna dalle origini al 1500* in « Storia di Milano » Fondazione Treccani, vol. VIII, parte XV, p. 880 e ss.; B. CAZZI, *Problemi dell'economia padana nel periodo delle signorie*, in « Arch. St. L. », anno LXXXIII (1956), p. 53 e ss.

²⁹ C. SANTORO, *Un nuovo registro di lettere ducali*, in « Arch. St. L. », anno XLVIII (1925), fasc. III-IV, p. 326, doc. n. 145, in data 27 aprile 1399.

rebbe dire il signore) seguì una duplice via: emanazione di norme precise che eliminassero lacune nella legge, oscurità nella sua interpretazione, contrasti di competenze troppo spesso presi a pretesto da parte di comunità e singoli proprietari per sottrarsi alle proprie responsabilità, e incentivazione dell'impegno privato nella formazione di una rete irrigua sempre più articolata. La preoccupazione di indicare il più chiaramente possibile quali siano le persone o comunità o associazioni tenute alla manutenzione di strade e corsi d'acqua anima numerose rubriche³⁰. Basterà qui darne qualche esempio.

Per il riordino delle vie cittadine e dei sobborghi « quaelibet persona, cuiuscunque conditionis existat, teneatur et debeat reficere stratas . . . videlicet quilibet iuxta domos et sedumina quae et quas habent seu tenent penes dictas stratas, et tantum quantum tendunt ipsae domus et sedumina, videlicet quilibet usque ad medium dictarum stratarum... »³¹. Più complessa la distribuzione degli obblighi per la manutenzione delle strade maestre; nel tratto più prossimo alle mura (« incipiendo intra portas per quinquaginta brachia et . . . extra torexelas per centum capita ») questa spettava a quanti possedevano buoi ed animali da tiro nella città di Cremona. Ognuno di essi però era tenuto a prestare la sua opera solo « in ea porta in qua habitat... et non ad alias stratas aliarum portarum »³².

³⁰ Una suddivisione minuziosissima delle competenze in materia di manutenzione di strade, ponti, rogge e che ha altresì il vantaggio di non essere una formulazione teorica ma lo specchio reale della situazione è la convenzione 9 aprile 1361 relativa al territorio cremasco oggetto della tesi di laurea della dott. GIULIANA ALBINI, *Crema e il suo territorio alla metà del secolo XIV*, Università degli Studi di Milano, anno acc. 1972-73, di cui è stata pubblicata una sintesi in « Cremona » Rassegna della Camera di Comm. Ind. Agr. di Cremona, anno IV (1974), p. 4. Il documento, molto importante, cataloga centinaia di strade, viottoli, ponti, nomi di famiglie e persone. Vi si apprende tra l'altro l'esistenza di *societates* per l'uso di determinate rogge (e responsabili quindi anche della loro manutenzione); V. anche W. TERNI DE GREGORY, *Strade e civiltà nel territorio cremasco*, in « Arch. St. L. », anno LXXXV (1958), p. 213 e ss.

³¹ Statuti del 1388 cit., r.ca 526, p. 171. Disposizioni analoghe nelle r.che 2 - 4 - 5 del 1356. Gli *Statuti delle strade ed acque del contado di Milano fatti nel 1346* (ediz. a cura di G. Porro Lambertenghi, Torino 1868) fissano, seppure con minor precisione, lo stesso principio sancendo cioè l'obbligo dei frontisti di provvedere alla manutenzione delle vie cittadine. Si vedano a titolo di esempio i cap. XIII (« Come se debia reconzare le strate de la città e de li borghi ») e XVI (« Como se debbe solare le strate »).

³² Statuti del 1356 cit., r.ca 8 (c. 200 r.) scomparsa nel testo del 1388. Ne è rimasto solo un cenno, laddove la r.ca 536 dice: « Bibulci vero civitatis et burgorum Cremonae teneantur reaptare et manutenere... dictas stratas videlicet, illi de una porta, stratas sue porte tantum quantum capiunt burgi sue porte ».

Nel tratto successivo, che si estendeva nel distretto, una commissione composta dall'ufficiale *stratarum et aquarum* e da quattro *boni viri* nominati dallo stesso funzionario e dai Sapienti della Camera procedeva alla suddivisione dell'intero percorso della strada *incipiendo ad fossam* (sic) *burgorum Cremonae* in tanti tronchi più o meno lunghi la cui manutenzione era assegnata alle comunità più vicine.

Il criterio base per la ripartizione era nel 1356 il *dacium bucharum quod appellatur dacium macine*, nel 1388 la cifra sotto cui ogni agglomerato era iscritto nell'estimo³³. La manutenzione delle altre vie, non qualificate come maestre, spettava invece ai proprietari dei terreni posti lungo il loro percorso³⁴. Costoro dovevano altresì disporre viottoli lungo il perimetro dei loro campi, in assenza dei quali chiunque era autorizzato a transitare con qualsiasi mezzo (anche carri), sul loro fondo³⁵.

Per i corsi d'acqua troviamo che l'onere di contribuire alle spese per la pulizia del letto della Cremonella (scolatore naturale che scendendo da nord attraversava la città di Cremona), spettava per il 50 % ai proprietari dei mulini, per il 25 % ai proprietari di edifici e terreni agricoli urbani esistenti lungo le sue rive e per il restante 25 % ai *confectores*, ossia conciatori di cuoio e pellami³⁶.

Nel caso delle vie d'acqua che solcavano le campagne del distretto la normativa appare piuttosto articolata per adeguarsi alle diverse situazioni esistenti. Veniva così stabilito che la manutenzione degli scolatori naturali spettava ai possessori dei terreni posti lungo il corso d'acqua. I lavori necessari dovevano essere eseguiti ogni cinque anni in modo da mantenere al fossato una larghezza minima, sul fondo, di cinque braccia o comunque, se di portata maggiore, la loro solita larghezza.

I canali di derivazione delle acque dal Naviglio o da altre fonti a scopo irriguo o per il funzionamento di mulini ecc. dovevano essere curati parimenti ogni cinque anni dai proprietari o possessori delle *seriole* (bocche di presa) attraverso cui le acque giungevano ai detti canali.

³³ Statuti del 1356 cit., r.ca 14 (c. 201 v.), 16 (c. 202 r.), 26 (c. 207 r.); Statuti del 1388 cit., r.ca 536 (p. 175).

³⁴ Statuti del 1388 cit., r.ca 536, p. 176.

³⁵ Statuti del 1388 cit., r.ca 548, p. 178.

³⁶ Statuti del 1388 cit., r.ca 527, p. 172.

Nel caso infine di fossati asciutti, l'obbligo della manutenzione quinquennale tornava ai possessori dei fondi limitrofi; qualora però qualcuno intendesse farvi defluire acque era tenuto alla rifusione delle spese sostenute per la pulizia del fossato « de qua expensa credatur sacramento illius qui dictam expensam fecerit »³⁷.

Come si vede, viene sempre riaffermato lo stesso principio della correlazione tra godimento del bene pubblico e obbligo della sua difesa e conservazione.

Su analoghe basi si fonda la normativa riguardante l'importantissimo capitolo degli argini la cui manutenzione aveva una duplice finalità: difendere i terreni dalle inondazioni, garantire un libero ed agevole traffico lungo il corso d'acqua. Così se per quelli del Naviglio dovevano rispondere « comunia locorum super quorum territoriis ipsae ripae sunt fitae »³⁸, per quelli del Po che più volte aveva provocato disastrose alluvioni, gli Statuti cittadini dedicano ben quattro rubriche alla precisazione delle competenze giungendo a stilare un elenco di tutte le località interessate con il tratto di argini che ognuna doveva custodire e riparare³⁹.

Benché sembri strano, nessuna norma statutaria organizza invece gli interventi pubblici nei casi di emergenza in occasione delle piene dei fiumi. Ciò indurrebbe a pensare che nell'immediatezza del pericolo la reazione fosse affidata allo spontaneismo dei privati ma una *crida* fortunatamente pervenutaci⁴⁰ dimostra che l'autorità comunale interveniva nell'organizzazione dei soccorsi con provvedimenti urgenti, ade-

³⁷ Statuti del 1388 cit., r.ca 531, p. 173. Va ricordato che quasi tutte le r.che finora citate stabiliscono anche l'entità delle multe da comminare ai contravventori ed allo stesso ufficiale delle vie e delle acque qualora non applichi il disposto della legge. La multa prevista nei vari casi nel 1388 va da 10 a 25 lire imperiali per il pubblico ufficiale, da 10 a 100 soldi imp. per i singoli, e si aggira sui 100 soldi per i comuni, tranne i casi in cui la violazione ricada nelle ipotesi contemplate dalla sezione « De damnis datis » degli Statuti e nel caso di grave pregiudizio recato agli interessi del comune di Cremona. La pena allora sale anche a 100 lire imperiali o a 100 fiorini d'oro.

³⁸ Statuti del 1388. Si veda la già più volte citata r.ca 536, p. 176.

³⁹ Statuti del 1388 cit., r.che 551-52 (da applicarsi anche agli argini dell'Oglio) 553-555, pp. 180-81. Nella redazione del 1356 all'argomento è dedicata solo la r.ca 40 (c. 209 v. - 210 r.). La minor precisione del testo rispetto a quello del 1388 è in questo caso particolarmente evidente. Del corso del Po e delle località interessate dalle alluvioni si parlerà nella seconda parte di questo lavoro.

⁴⁰ Arch. di Stato di Cremona, Fondo Segreto, doc. n. 2012. V. trascrizione in appendice doc. I. Ippolito Cereda, paleografo celebre nella seconda metà dell'800, compilatore del repertorio delle pergamene appartenenti al Fondo Segreto

guati di volta in volta alle esigenze; ciò che spiega l'assenza di rubriche in materia negli Statuti. Con questa grida il podestà e capitano di Cremona ordina⁴¹ che un uomo per ogni casa della città e dei borghi si presenti immediatamente con badili e zappe « coram egregio milite domino Sinibaldo » figlio del suddetto podestà o all'ufficiale incaricato dallo stesso per concorrere alla difesa e riparazione dell'argine « de Saleto et Fovee magnifici domini nostri », mentre i proprietari dovevano provvedere a chiudere tutte le *staciones* (botteghe) della città e dei borghi. I contravventori ad entrambi gli ordini sarebbero stati puniti ad arbitrio del podestà. L'ultima disposizione, secondo cui si stabilisce di considerare la giornata come festiva e di sospendere in tribunale i procedimenti, è certamente volta a favorire l'afflusso dei cittadini ed a sottolineare lo stato d'emergenza.

Non va infine dimenticato che collegata alla sorveglianza sulle strade, i corsi d'acqua, gli argini, c'è quella sui ponti che presenta qualche interessante particolarità.

Innanzitutto va notato che spesso il diritto-dovere di tenere efficiente il ponte, in cambio del godimento dell'utile da esso derivante (ad es. i pedaggi riscossi), spettava ad Opere Pie, monasteri, privati che l'avevano ottenuto dall'autorità in tempi più o meno remoti. Inoltre, dall'esame degli Statuti del 1356, risulta che i ponti, o almeno una categoria di questi, erano l'unico settore della viabilità affidato alla gestione diretta del comune. La rubrica 19 infatti, dice espressamente che « pontes et clave lapidum et pontes de lignamine » costruiti sul percorso delle strade maestre « debeant refici et aptari lapidibus et calcina expensis communis Cremonae »⁴². Peraltro, benché si sia visto come le rive del Naviglio fossero considerate strade maestre, la rubrica 29⁴³ afferma che chiunque apra canali di derivazione di acque dal Naviglio,

dell'Archivio di Stato di Cremona, attribuisce a questo documento (che non reca alcuna indicazione cronologica) la data del 10 novembre 1353. E' probabile perciò che egli si sia basato sulla testimonianza di altri documenti che non abbiamo potuto rintracciare. Dall'esame paleografico-diplomatico dell'originale si ritiene comunque confermabile l'attribuzione alla metà del XIV secolo.

⁴¹ Da notare la concentrazione delle due cariche nelle mani di una sola persona e l'associazione al potere del figlio Sinibaldo, pratica severamente proibita da G. Galeazzo.

⁴² Statuti del 1356, codice L 79 cit., r.ca 19 (c. 206 r.).

⁴³ Ripresa poi negli Statuti del 1388, col n. 542 (p. 177).

deve provvedere a sue proprie spese alla costruzione dei ponti in muratura sulle rive stesse « sic quod possit equester et pedester inde libere pertransiri ». Altra rubrica in cui si parli di intervento diretto del comune di Cremona nella manutenzione dei ponti non si trova, né nel 1356 né tantomeno nel 1388. I quest'ultima redazione anzi, si riafferma che i possessori di chiuse o *seriole* « per quas decurrat aqua de Navilio communis Cremone per districtum Cremone, et transversantes stratas publicas, mastras, et dugalia publica, et vias privatas » sono tenuti alla costruzione e manutenzione di solidi ponti in muratura⁴⁴, mentre agli altri ponti « super dugalibus publicis » debbono provvedere le comunità locali « quorum homines et persone... transitum faciunt super ipsis » nonché i nobili di quelle stesse terre « pro rata aestimi uniuscuiusque »⁴⁵.

L'annullamento della già citata rubrica 19, in cui si attribuisce al comune di Cremona la conservazione dei ponti sul percorso delle strade maestre potrebbe inserirsi perfettamente nella politica di contenimento delle spese ordinarie del Comune attuata verso la fine del '300, quando le finanze locali vennero quasi completamente convogliate alla Camera signorile per divenire sostegno alle spese straordinarie dello Stato⁴⁶; molto probabilmente però un provvedimento di deroga a quella norma fu assunto dalle autorità locali ancor prima della emanazione dei nuovi Statuti. A Milano ad esempio, già nel 1352, i XII di provvisione, col beneplacito del signore, l'arcivescovo Giovanni Visconti, avevano ricondotto la questione della sorveglianza sui ponti nell'ambito del principio generale godimento dell'utile-dovere di manutenzione, proclamando esplicitamente che con ciò si derogava d'ora in poi alle disposizioni contenute nei registri del comune secondo cui « dicti pontes reffici et manuteneri debeant pro [a spese del] Commune Mediolani »⁴⁷.

⁴⁴ Statuti del 1388 cit., r.ca 532, p. 174. Del tutto analogo il disposto degli *Statuti delle strade ed acque del contado di Milano fatti nel 1346* (cit., p. 74, cap. VIII): « Sia licito a ciaschuno che vole condure aque per le vie publiche condurle, facendo e retenendo a le sue spexe in tali lochi e sufficienti e boni ponti de preda secundo la qualitate del locho... e sia tenuto a dare segurtade denanze a li meser sesi de mantenere quelli ponti boni e le strate bone e sugie... quello medesimo in tuto e per tuto... fu ordinato sopra tute le vie private et accessii... ».

⁴⁵ Statuti del 1388 cit., r.ca 531, p. 174.

⁴⁶ V. TAGLIABUE, *La politica finanziaria del governo di G. Galeazzo Visconti (1378-1402)*, in « Bollettino della Soc. Pavese di St. Patria », XV, Pavia 1915, p. 19 e ss. ed alcune obiezioni e rettifiche in SCHIAVINI, op. cit., p. 317 e ss.

c) Conservazione e sviluppo del patrimonio idrico. Disciplina del suo utilizzo.

Fissati gli obblighi dei singoli e delle comunità circa la manutenzione delle vie d'acqua e terrestri gli Statuti si preoccupano anche di stabilire i principi dello sviluppo del patrimonio idrico e di una sua razionale utilizzazione. Non ci troviamo dinnanzi a quella minuziosa regolamentazione tramandataci dai testi del XVI-XVII secolo, ma a norme di carattere generale che confermano l'esistenza di un preciso orientamento nella politica economica signorile e comunale. Non va dimenticato che ci troviamo di fronte a Statuti del comune e non a statuti specificamente destinati al magistrato delle acque; è quindi logico che disponiamo solo di indicazioni generali.

Queste si possono così sintetizzare:

a) gelosa tutela delle fonti di approvvigionamento idrico, in particolar modo per le acque confluenti nel Naviglio Civico;

b) rigoroso controllo sull'uso delle acque a fine irriguo⁴⁸;

c) incentivazione a compiere tutte le opere utili per un migliore utilizzo delle acque e per lo sviluppo dell'agricoltura in generale.

Benché tanto gli Statuti del 1356 quanto quelli del 1388 si occupino in diverse rubriche anche di altri corsi d'acqua, l'attenzione del legislatore appare centrata sul Naviglio Civico. Questo canale rappresentava il cuore del sistema irriguo cremonese, attraversando da nord verso sud il distretto per circa 45 miglia. Il problema del suo approvvigionamento di acque fu sempre però un punto dolente per il comune di Cremona e nel corso di diversi secoli causò numerose controversie con i Bresciani sia per il possesso dei fontanili esistenti nel territorio di Calcio, sia per le bocche di derivazione dall'Oglio.

Le rubriche degli Statuti che stiamo esaminando riflettono molto bene questa situazione e il continuo sforzo dei Cremonesi per risolverla a proprio favore: si va dal divieto di estrarre acqua a fini irrigui

⁴⁷ *Antiqua Ducum Mediolani Decreta*, Milano 1654, p. 6: « Provisio Communis Mediolani quod sentientes utilitatem ex aqua teneantur ad refectorem pontium, non obstante etc. » 1352 dicembre 31, V, sabato.

⁴⁸ Naturalmente anche tutto il capitolo sulla manutenzione di cui s'è già parlato, i divieti di ostacolare il corso dei fiumi e canali ecc. non è che una parte essenziale di questo programma.

al di fuori dei limiti di tempo consentiti⁴⁹, alla regolamentazione della quantità di acqua estraibile dagli aventi diritto⁵⁰, al divieto di far defluire acque fuori dal distretto cremonese⁵¹, all'autorizzazione infine a scavare nuovi fontanili ed a condurre nuove acque *undecumque haberi poterunt* nel Naviglio con il diritto, per chi avrà eseguito a sue spese

⁴⁹ Questo provvedimento fu preso dal Consiglio Generale dei 200 e sottoposto all'approvazione del signore che gli riconobbe valore di Statuto con lettera datata da Cerreto 23 agosto 1355, VIII. Doveva trattarsi di un momento di grave siccità del Naviglio e forse di tutta la campagna perché gli ordini sono molto severi: al podestà, al suo vicario, allo *iudex malleficiorum* ed all'*officialis aquarum* era riconosciuto il *plenum arbitrium inquirendi et procedendi* contro chi estraesse indebitamente acque dal Naviglio; per provare la colpa bastava constatare che un campo era stato irrigato, dovendosi infatti presumere che ciò si fosse realizzato con acque del Naviglio; chiunque poteva farsi accusatore e percepire come compenso la metà della multa inflitta; l'irrigazione dei campi era consentita solo dal vespro del sabato a quello della domenica.

Statuti del 1356 codice L 79 cit., r.ca 31 (c. 207 v. - 208 r.). L'indicazione delle ore di irrigazione libera si trova anche nella r.ca 29 (c. 207 v.).

Vi vedano pure i già citati Statuti milanesi delle acque redatti nel 1346, cap. 49-50-51 (p. 95-96) e 76 (p. 109). L'uso delle acque per orari e per turni, la « permuta degli orari », la distinzione tra acqua quotidiana ed *aestiva* erano comunque conosciuti fin dal tempo dei Romani. Diffusa illustrazione di ciò si trova nell'interessante capitolo *Cenni storici sulla legislazione delle acque* che rientra nella trattazione della voce *Acque private* in « Il Digesto Italiano » Enciclopedia metodica e alfabetica di legislazione, dottrina e giurisprudenza diretta da L. LUCCHINI, Torino 1927, vol. I, parte I, p. 478.

⁵⁰ La r.ca 41 (c. 210 r.) degli Statuti del 1356 stabilisce che entro 6 mesi gli aventi diritto ad estrarre acqua dal Naviglio provvedano a costruire, nel punto di derivazione, una chiusa in muratura dalla portata corrispondente alla quantità di acqua che sono autorizzati ad estrarre (« ... ita quod bucha dicte clavice sive seriole sit et esse debeat ita parva quod ultra quantitatem debitam et concessam ut supra, aqua extrahi non possit »). Trascorsi 6 mesi la pena prevista per i contravventori era di 25 lire imperiali oltre alla proibizione di utilizzare acque del Naviglio finché non avessero provveduto a realizzare la detta chiusa. Le stesse norme si dovevano applicare a coloro che estraevano acqua *de aqua Cave Ollii communis Cremonae*. Identiche disposizioni sono contenute nella r.ca 546 degli Statuti del 1388 (cit., p. 178). Gli aventi diritto ad estrarre acqua dal Naviglio sembra siano identificabili con coloro che ne avevano ottenuto il permesso dal Consiglio dei Sapienti che fiancheggiavano il podestà e l'*officialis claussorum*. Quanto alla « Cava Ollii communis Cremonae », si tratta di quella bocca di derivazione « que olim facta fuit pro ponendo aquam Ollii in dictum lectum Navilii » (Statuti del 1356, r.ca 12, c. 201 r.).

⁵¹ Capitolo molto importante come testimonianza della politica di tutela delle risorse naturali di cui s'è parlato. Sia negli Statuti del '56 sia in quelli dell'88, le rubriche che trattano di questo divieto di far defluire acque al di fuori del distretto indicano anche quale fosse la zona che più destava le preoccupazioni cremonesi in questo senso: ancora una volta la Calciana (« cum repariantur esse multi fontes et sortilitia aquarum naturalium in territoriis loci Zer-

queste opere, di utilizzare per sé la metà delle acque così procurate alla pubblica utilità⁵².

Quest'ultima norma è uno degli esempi più chiari della politica di incentivazione o almeno di appoggio dell'iniziativa privata finalizzata al miglioramento del quadro idrico ed agricolo in generale, purché si attuasse nel rispetto dei diritti altrui e delle esigenze della comunità.

In questa linea si inseriscono anche diverse rubriche che si ritrovano quasi identiche sia negli Statuti del 1356 sia nella redazione statutaria più tarda: ad esempio la n. 543 che autorizza chi desideri condurre acque attraverso il distretto cremonese a compiere lavori di scavo o di ampliamento di fossati scorrenti in terreni di proprietà altrui «... cum minori tamen damno ipsorum camporum (et) solvendo terrenum quod capient...»⁵³, la numero 539 « Quod vicinus inferior possit

mignati et loci Fontanelle, Barbate, et loci de Isse et in multis aliis partibus territorii Cremonensis qui possent reduci et derivari in alienis districtibus... »). Va osservato che i diritti cremonesi su quella regione non erano sorretti da prove inconfutabili e l'effettivo possesso era tutt'altro che incontrastato; sembra in definitiva, che riferimenti così espliciti a quelle terre all'interno di due testi statuari siano volti proprio a riaffermare ufficialmente, col diritto di imporvi una legge, il diritto di possesso, ed a costituire le basi giuridiche cui appellarsi nelle probabili future controversie. Non a caso copia autentica della rubrica 38 degli Statuti del 1356 (codice L 79 cit., c. 209 v.) e della n. 534 degli Statuti del 1388 (p. 175) furono presentate dai Cremonesi nel corso della lite con Soncino del 1397 a sostegno e prova delle proprie tesi. Queste copie autentiche si trovano presso l'Archivio di Stato di Cremona, Fondo Segreto, rispettivamente doc. n. 1888 eseguita il 7 agosto 1397 dal notaio Bartolomeo *de Maynardis* e doc. n. 1887 eseguita il 5 luglio 1397 dal notaio Piasino *de Piasis*.

⁵² Parte finale della già citata r.ca 38, Statuti del 1356 (c. 209 v.).

⁵³ Statuti 1388 cit., p. 177. E' interessante notare che la norma di legge non prevede la consultazione, nemmeno formale, del proprietario del terreno in questione. Si tratta in pratica di un esproprio in cui l'unica garanzia è data da quella raccomandazione: *cum minori tamen damno ipsorum camporum*. La cifra da versare all'espropriato veniva stabilita di comune accordo dai due periti scelti o dalle parti o dall'ufficiale delle acque e nel caso di discordanza nelle loro stime, il parere definitivo spettava all'ufficiale stesso.

Si manifesta qui il famoso istituto dell'«acquedotto coatto» universalmente riconosciuto nei testi legislativi medievali ma estraneo alla teorica del diritto romano.

Il compilatore della voce «Acque private» del già citato Digesto Italiano, concordando col Pertile, ritiene che la sua origine si possa far risalire al XII secolo quando i Comuni dell'Alta Italia si trovavano in pieno risveglio industriale ed agricolo. Ne derivava una maggiore attenzione per lo sfruttamento delle risorse naturali ed una prevalenza dell'interesse pubblico rispetto all'interesse privato (op. cit., vol. I, parte I, p. 489 e sgg.). Sui motivi della scarsa attenzione dei Romani per l'uso irriguo delle acque, v. *ibidem*, p. 526.

cogi ad cavandum quando superior cavare voluerit »⁵⁴, la n. 540 « De via danda vicino per et super campum vicini »⁵⁵. Nello stesso tempo però, al fine di tutelare l'interesse pubblico, si fa obbligo ai possessori di *seriole* di dare loro la giusta pendenza ed alle acque uno sfogo adeguato in canali maggiori⁵⁶ onde evitare allagamenti alle terre altrui e alle strade sia pubbliche che private.

Questa norma diventa poi divieto assoluto di scavare *seriole* nella regione compresa tra Cremona e la strada di Piadena, trattandosi di zona particolarmente « bassa » e soggetta ad allagamenti⁵⁷.

E' anche vietato nel modo più assoluto, sotto pena di 10 lire imperiali, di attingere acqua a fini irrigui dal fossato che circonda la città senza speciale licenza concessa dal signore in persona⁵⁸.

3. LE CONTROVERSIE TRA CREMONA E GLI ALTRI COMUNI IN MATERIA DI ACQUE

Ritrovare le tracce della concreta applicazione delle norme statutarie in materia di acque nella vita delle campagne cremonesi è impresa non impossibile ma dai « tempi tecnici » lunghissimi e dal risultato incerto, poiché l'unica via da seguire sarebbe di porre al vaglio quel migliaio di atti contenuti nelle 26 filze di imbreviature notarili conservate presso l'Archivio di Stato di Cremona e tuttora non solo inediti ma nemmeno repertoriati.

⁵⁴ Statuti del 1388 cit., p. 176. Si allude qui ai piccoli fossi di scolo. Identica norma era stabilita nella r.ca 23 degli Statuti del 1356 (cod. L. 79 c. 206 v.).

⁵⁵ Statuti del 1388, p. 177 e Statuti del 1356, r.ca 24 (c. 206 v.). Onde garantire al proprietario o possessore di un campo un'adeguata via d'accesso allo stesso, la legge dispone che i vicini siano tenuti a cedergli un passaggio sui propri terreni *cum minori damno* e dietro pagamento di una somma pari al doppio del valore della terra occupata secondo la stima fatta da un collegio di esperti composto dall'ufficiale delle strade e da due periti nominati dalle parti. Come si vede è un caso di esproprio analogo al precedente.

⁵⁶ Ciò comportava poi l'obbligo di partecipare alle spese di manutenzione di questi *dugali* scolatori. Statuti del 1388, r.ca 532, p. 174.

⁵⁷ Ivi, r.ca 533, p. 174.

⁵⁸ Statuti del 1356 cit., r.ca 42 (c. 210 v.) dove si nomina esplicitamente Bernabò Visconti. Statuti del 1388 cit., r.ca 547, p. 178.

Per il momento si è perciò ritenuto sufficiente esaminare l'atteggiamento del comune di Cremona nelle controversie sorte con altri comuni in materia di acque, di cui ci danno notizia numerose pergamene sciolte appartenenti al Fondo Segreto dello stesso Archivio cremonese (anch'esse, peraltro, nella quasi totalità inedite), nonché quelle attinte dall'Archivio Gonzaga conservato presso l'Archivio di Stato di Mantova. Innanzitutto va messa in luce una circostanza che non sembra essere del tutto casuale, e cioè che questi contrasti, portati in tribunale e da qui all'attenzione dello stesso signore di Milano, sono incentrati su di un unico punto focale: il fiume Oglio. Non si vuole qui ignorare il fatto piuttosto evidente che altre vicende possono sfuggirci per la distruzione nel tempo dei documenti relativi, ma si vuol sottolineare che la centralità dell'Oglio in questi rapporti politico-economici è in larga parte giustificabile se si esamina soprattutto la posizione geografica di questo fiume: esso costituiva per lungo tratto il confine orientale del distretto cremonese separandolo dal bresciano e dal mantovano. Oltre a rivestire un significato prettamente politico, accoglieva quindi una triplice corrente di traffici. Era inoltre piuttosto ricco di acque e rappresentava per i Cremonesi l'unica possibilità di garantire un'irrigazione sufficiente e regolare all'intera fascia centro-occidentale del proprio distretto (all'ingrosso la zona compresa tra l'Oglio ed il Serio Morto)⁵⁹.

Le controversie di cui seguiremo gli sviluppi, si susseguono con una certa regolarità nell'intero arco di tempo che ci si è proposti di considerare: la seconda metà del '300 si apre infatti con un processo a carico dei Bresciani per presunte violazioni dei diritti cremonesi iniziate proprio nel 1350 nella zona di Antegnate. Dieci anni dopo era l'atteggiamento cremonese ad originare contrasti con il signore di Mantova per il controllo della foce dell'Oglio. Nel 1389 riprendeva la lite col comune di Brescia. Questa volta sarebbe durata fino al 1391, spostandosi però l'oggetto della contesa più a sud, nella zona di Calvatone dove i Cremonesi avevano costruito una chiusa.

Questo secolo di lotte a matrice soprattutto economica veniva in-

⁵⁹ Questo non si può dire del Po che in quel tempo per ragioni altimetriche non era utilizzabile a fini irrigui. Anche l'Adda, pur importantissimo dal punto di vista commerciale, non rivestiva particolare interesse per l'irrigazione del territorio cremonese mentre diverse bocche di derivazione esistevano su entrambe le sponde del tratto settentrionale del suo corso (all'incirca fino alla confluenza del Serio).

fine chiuso con un'importante controversia tra Cremona e Soncino per la costruzione di una strada e di un canale nel territorio tra Fontanella e Ticengo, sviluppatasi tra il 1396 ed il 1397.

Analizzando gli interessi che originarono queste controversie si può fare una tripla constatazione:

a) in primo luogo i più veri e profondi, quali ad esempio il possesso di intere zone agricole o l'esercizio dei diritti regi (*regalia*) sulle sponde del fiume, si celano in genere dietro contrasti di minore rilevanza per il danneggiamento di un mulino, per lo scavo di un canale, ecc.;

b) gli interessi in gioco dovevano essere veramente rilevanti se basta una sommaria ricerca per constatare che le vicende di questa seconda metà del '300 non furono che episodi di lotte iniziate molto tempo prima e destinate a trascinarsi fino al XVIII secolo (è il caso ad es. della contesa con Brescia);

c) in terzo luogo si possono distinguere due zone geografiche in cui le controversie trovano radici diverse. In generale, a nord, nel tratto in cui l'Oglio entra in territorio cremonese, la lotta è incentrata sul possesso delle acque da destinarsi all'irrigazione; a sud, da Canneto alla foce dell'Oglio nel Po, prevalgono problemi di natura commerciale (controllo del transito mercantile, riscossione dei dazi, ecc.).

Per questo motivo si è preferito prescindere dall'ordine cronologico e trattare separatamente i due gruppi di questioni iniziando dal 1360 anno in cui si verificò una pericolosa tensione tra Cremona e Mantova.

Di questo episodio possediamo una sola testimonianza però piuttosto significativa⁶⁰. Si tratta di una lettera, dal tono cortese ma fermo, inviata dal signore di Mantova Guido Gonzaga e da suo figlio Ugolino al podestà di Cremona, Ramengo da Casate, ed al referendario della stessa città, Giorgio *de Madregnano* « amici carissimi », in cui si in-

⁶⁰ Archivio di Stato di Cremona, Fondo Segreto, doc. n. 1816, cartaceo con tracce di sigillo cereo aderente (verde quadrato cm. 4,5 di lato) datato Mantova aprile 30. L'anno si deduce dal nome del podestà (v. C. SANTORO *Gli uffici del Comune di Milano e del dominio Visconteo-Sforzesco 1216-1515*, Archivio FISA, Milano 1968, p. 320). Vedi trascrizione in appendice doc. II.

Nonostante le ricerche da me compiute presso l'Archivio di Stato di Mantova, non è stato possibile rintracciare altri documenti sulla vertenza, mentre sarebbe stato particolarmente interessante conoscerne gli sviluppi e la conclusione.

vitano le autorità cremonesi a diffidare un certo Gherardino degli Ubaldi di Dosolo dal tenere un posto di blocco o forse un vero e proprio sbarramento (*custodias*) nelle acque dell'Oglio in corrispondenza della sua foce, le quali acque e foce appartengono da sempre al comune di Mantova.

Secondo lo scrivente lo scopo di questa manovra sarebbe stato di impedire il transito commerciale nord-sud cioè entroterra lombardo-Adriatico (e viceversa) che, svolto sulla linea Oglio-Po, permetteva di evitare il passaggio di fronte a Guastalla ed il pagamento dei relativi dazi (vedi cartina a p. 212).

Per ammissione dello stesso Gherardino il mandante di questa azione era proprio il comune di Cremona, ai cui rappresentanti il signore di Mantova chiedeva ora il rispetto dei suoi diritti sulla foce dell'Oglio non senza sottolineare con espressioni diplomatiche ma in fondo minacciose i propri rapporti di amicizia con Bernabò Visconti.

Questo documento costituisce a parer mio una testimonianza molto interessante delle manovre promosse dai Cremonesi nel quadro della secolare lotta per il possesso di Guastalla. Come si è visto più sopra, l'ultima conferma imperiale dei loro diritti su questa località, si era avuta recentemente (nel 1355) col diploma di Carlo IV. Questa lettera del Gonzaga sembra gettare una nuova luce sulla dibattuta questione se Cremona sia riuscita o no ad esercitare veramente i suoi diritti su Guastalla o almeno quelli connessi, relativi alle acque del Po⁶¹. Infatti è logico pensare che i Cremonesi non avrebbero cercato di ostacolare il traffico commerciale sull'Oglio ritenendolo nocivo alle entrate del dazio di Guastalla se i diritti di riscossione in questa località non fossero stati in loro possesso. Certo è che in ogni caso il dirottamento obbligatorio delle « navi » mercantili sul Po avrebbe aumentato il gettito dei dazi esigibili a Dosolo e nel porto stesso della città di Cremona ma nella lettera (cui non vedo il motivo di negar credito) si fa esplicito riferimento a Guastalla⁶².

⁶¹ Lo Zimolo risponde negativamente (op. cit., p. 255).

⁶² Va rilevato che il « *dacium Guastalle panis vini et scanature* » ed il « *dacium mercadandie Guastalle* » furono inseriti in un elenco dei dazi spettanti al comune di Cremona compilato nel 1387 in cui si precisava che i rispettivi gabellieri non necessitavano del porto d'armi. Arch. di Stato di Cremona, codice L 80 (segnatura odierna 10), decreto n. 51 (c. 166 v. - 167 v.) emanato da Gian Galeazzo Visconti il 19 novembre 1387.

Nello stesso tempo si può vedere la chiusura della foce dell'Oglio sotto l'aspetto più generale di un attacco al commercio bresciano con l'Adriatico ⁶³.

In questo senso l'episodio appena citato del 1360 viene ad assumere una notevole analogia con un altro fatto verificatosi nel 1389 e che doveva originare un procedimento giudiziario tra Cremona e Brescia ⁶⁴. La questione fu sollevata nel dicembre del 1389 dai Cremonesi con la presentazione di un capitolo in cui lamentavano la distruzione di una palata esistente *ab immemorabili* sull'Oglio *ad Binam molandorum* di Calvatone, distruzione perpetrata il 30 novembre da circa 50 uomini armati guidati dal vicario di Canedo ⁶⁵ e da un ingegnere del comune di Brescia. Si faceva poi presente che il gesto dei Bresciani aveva reso impossibile il funzionamento dei mulini cremonesi (che fruttavano alla Camera signorile 48 lire imperiali all'anno *pro datio palificature*) ed aveva aperto un varco al contrabbando di sale, grano e merci varie.

La risposta, o meglio le controaccuse bresciane, si fecero attendere fino al 6 gennaio, provocando un incidente di interpretazione che rischiava di costare caro ai Bresciani: perdurando il loro silenzio infatti, il vicario generale *Pioselus de Seratio* in esecuzione di una lettera signorile datata 28 dicembre aveva emanato disposizioni che dimostravano l'accoglimento delle richieste cremonesi. Inoltrata una supplica per bloccare questi provvedimenti, i Bresciani fornivano finalmente la propria versione dei fatti, in realtà molto più articolata di quella cremonese.

⁶³ Accettando questa ipotesi risulta evidente che la violazione dei diritti mantovani era solo strumentale, per il raggiungimento di altri fini, e non rientrava nell'ambito di un vero e proprio contrasto tra le due città.

⁶⁴ Anche in questo caso la fonte è rappresentata da un documento inedito conservato presso l'Archivio di Stato di Cremona (Fondo Segreto, perg. n. 1880). Si tratta di un decreto datato Milano 4 febbraio 1390, XIII, con cui Gian Galeazzo Visconti emetteva la sua sentenza nella causa in corso tra Cremona e Brescia riproducendo (ciò che è per noi di particolare interesse) le dichiarazioni fondamentali delle parti e le tappe del processo. Una descrizione dei fatti molto più dettagliata di quella che si darà in questa sede si trova nella mia già citata tesi di laurea dal titolo: *Per la storia di Cremona: la signoria di Gian Galeazzo Visconti 1385-1402*. Copia del decreto in questione si trova anche presso l'Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, C VII, busta 99, fasc. I, c. 69.

⁶⁵ L'odierna Canneto sull'Oglio, allora territorio bresciano mentre oggi fa parte della provincia di Mantova.

In primo luogo la difesa del proprio operato: non si negava l'avvenuta spedizione volta a smantellare la chiusa (anzi, l'episodio si era ripetuto una seconda volta dopo il 5 dicembre poiché quelli di Calvatone avevano ripristinato lo sbarramento) ma si sottolineava che con ciò i Bresciani avevano esercitato un preciso diritto: la palata in questione sbarrava infatti completamente il corso dell'Oglio impedendo il passaggio di qualsiasi tipo di imbarcazione.

Dopo queste precisazioni le autorità di Brescia passavano a contestare il contenuto della lettera del podestà di Cremona su due punti fondamentali negando che la chiusa si presentasse *ab immemorabili* nella forma attuale⁶⁶ e negando che la manovra cremonese fosse volta ad impedire il contrabbando (ciò non sarebbe stato necessario perché un adeguato servizio di vigilanza voluto dallo stesso Gian Galeazzo esisteva poco più a sud « per milliarum plus tria ad confiniam territorii Mantuani apud locum de Tezolis »).

Fissate in questo modo le posizioni dei contendenti, l'esame dei testi e le altre procedure di legge durarono meno di un mese. Infatti dopo aver sentito gli ambasciatori di Cremona *Christophorus de Stanghis*, dottore in giurisprudenza e *Abraminus de Ponzonibus*⁶⁷ e di Brescia *Beldecarus de Beldecaris* e *Leoninus de Conchis*, il signore emetteva la sua sentenza in data 4 febbraio 1390 decretando che la palata dovesse essere ricondotta a spese di entrambi i comuni « illi statu et gradu quibus solita esse fuit annis vix biennio et triennio proxime exactis et abinde citra... quibus erat antequam novitas aliqua in ipsa palata fuisset per predictas partes seu aliqua eorum et quibuslibet navigantibus cum navibus hinc inde per flumen Ollii supradictum ad bucham palatae superius contente transitus liber et sine obstaculo pateat... ». Non c'è né una rigida attribuzione di colpevolezza ad una parte piuttosto che all'altra, né riconoscimento di danni quali ad esempio quelli denunciati dai Cremonesi a proposito dei propri mulini. Di fatto si ha l'impressione (che credo abbia animato anche l'autorità nel momento di

⁶⁶ La prova era che fino ad allora avevano fatto scalo a Canedo le imbarcazioni che rifornivano di sale veneziano la stessa città di Brescia e vi erano transitate quelle cariche di legname e di altre merci dirette da nord a sud.

⁶⁷ Il *de Stanghis* figura tra i redattori degli Statuti cittadini nel 1387 (*Statuta Civitatis Cremonae* a cura di C. Dragoni, Cremona 1578, p. 1) e membro del Consiglio dei 150 nel 1388 (ivi, p. 15).

Abraminus de Ponzonibus, notaio del collegio di Cremona, fu più tardi chiamato a rappresentare gli interessi del Comune nella causa con Soncino per le « acque dei prati » (1397).

emettere la sentenza) che l'azione fosse stata iniziata dai Cremonesi non tanto per tutelare il funzionamento dei mulini di Calvatone⁶⁸ quanto per bloccare totalmente il traffico commerciale per via d'acqua da e per Canneto nell'ambito di una guerra commerciale condotta contro Brescia.

E' importante rilevare come questa sentenza, ponendo l'accento sulla libertà di navigazione, rappresentava la riaffermazione del carattere pubblico del fiume, sottraendolo ai tentativi di appropriazione delle comunità locali, coerente in ciò con le più antiche affermazioni del diritto romano.

Nello stesso momento il principe imponeva le proprie scelte di politica economica, indirizzate verso lo sviluppo delle attività commerciali e produttive dell'intero dominio in un superamento delle vedute e degli interessi prettamente locali che potessero nuocere al suo più vasto programma.

Si è detto, iniziando questo capitolo, che in generale le controversie sviluppatasi lungo il basso corso dell'Oglio erano originate da contrasti commerciali, mentre quelle sorte più a nord vertevano sul diritto di estrarre acque a fini irrigui. Nel primo gruppo rientrano le due fin qui esaminate, quella che chiameremo delle « Bocche dell'Oglio » e quella della chiusa di Calvatone. Il secondo gruppo è rappresentato in modo esemplare dalla lite con Soncino per la via di Ticengo e le acque « dei prati » di cui si parlerà tra breve.

Più complessi appaiono invece gli interessi che si agitavano intorno all'Oglio nel 1350, dato che questa volta i contrasti per i diritti di navigazione si intrecciavano con quelli per lo sfruttamento delle acque sia come forza motrice sia a fini irrigui, coinvolgendo in un certo momento anche il problema dei confini tra il territorio bresciano ed il cremonese, mentre il teatro degli avvenimenti si spostava da Antegnate e Rudiano a Canneto e Mosio.

La fonte cui attingiamo è una copia autentica conservata presso l'Archivio di Stato di Mantova degli atti dell'inchiesta svolta a carico del comune di Brescia e di alcuni suoi cittadini dai due vicari del signore di Milano, *Cabrius de Zamoreis legum doctor* di Parma e *Guiel-*

⁶⁸ Questi dovevano funzionare regolarmente anche prima che il fiume venisse interamente chiuso; ne è prova proprio il fatto che fruttavano 48 lire all'anno di dazio per la palificatura.

mus de Meletullo, espressamente incaricati di ciò dallo stesso Giovanni Visconti⁶⁹.

L'azione infatti, stando alla testimonianza del nostro documento, non fu iniziata dai Cremonesi con la presentazione di un formale atto d'accusa, ma d'« ufficio », in seguito al diffondersi di certe notizie: « fama publica precedente et clamorosa insinuatione refferente ». La istruttoria condotta dai due vicari portava alla formulazione di una serie di imputazioni a carico dei Bresciani, che si trovano elencate nella relazione presentata il 14 agosto 1350. In sintesi, vi si dice che essi, riunito il Consiglio cittadino su mandato del podestà *Girardinus de Bulgare* (un vercellese) avevano deciso di operare la distruzione del canale derivato dall'Oglio, che gli abitanti di Antegnate stavano conducendo attraverso le proprie campagne e quelle di Calcio a scopo irriguo. L'esecuzione del progetto veniva affidata a *Faustinus de Madii* e *Bertolinus de Trubecho* i quali infatti, passato l'Oglio a Rudiano insieme ad un certo *dominus Forachano* « miles et socius potestatis », con gli operai necessari e con armati a piedi ed a cavallo, cacciavano i lavoratori di Antegnate e spianavano il loro scavo⁷⁰. La relazione sottolinea che ciò fu perpetrato in territorio e distretto cremonese, *in pertinentiis* di Calcio e di Antegnate, « in loco dicte cave sui coheret ab una parte flumen Olii, ab aliis partibus monasterium Sancti Laurentii de Cremona ».

Ciò avveniva nel mese di febbraio. Il mese successivo *Angelinus de la Carzia* (sempre su ordine del Consiglio e del podestà di Brescia) scortato da armati faceva porre in loco grossi cippi di confine *turbando et molestando* i Cremonesi nel possesso del fiume, della sua sponda e del detto territorio. Nel mese di aprile a questi fatti se n'erano aggiunti altri, tali da estendere l'inchiesta ad un altro gruppo di persone che ave-

⁶⁹ Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, C VII, busta 99, fasc. I, c. 55-63. Le fasi dell'istruttoria e del processo coprono il periodo dal 14 agosto 1350 al 25 febbraio 1351. La presenza di questo documento a Mantova è quasi certamente conseguenza del fatto che, come dice il testo stesso, alla emissione della sentenza presenziarono molti testimoni « ad hec rogati, a confinibus dicte terre et territorii de Mosio confinantes cum territorio Mantuano in sursum usque ad lacum de Iseo territorii Brixienensis de quo exit dictum flumen » poiché evidentemente, la sentenza stessa doveva venire a conoscenza di tutti i possibili interessati. Il documento è molto lungo ed articolato, ricco di nomi e di precisazioni e meriterebbe la pubblicazione; per motivi di spazio se ne darà qui solo una sintesi atta ad inquadrare la questione.

⁷⁰ Una sommaria illustrazione della vertenza, limitatamente ai fatti avvenuti nel mese di febbraio si trova in F. ODORICI, *Storie Bresciane dai primi tempi sino all'età nostra*, Brescia 1853, vol. VII, p. 179.

vano agito anch'esse nel ruolo di rappresentanti del comune di Brescia o di esecutori di ordini da questo emanati (si era sotto il podestariato di Giovanni da Lodi). Una commissione composta da *Bonfatinus de Cazago* e *Joannes de Buschis iurisperiti*, *Robertus de Robertis*, *Joannes de Confanoneriis*, *Anriginus de Buziis*, *Marchesius de Occanonibus* era stata infatti incaricata di risolvere la questione di certi mulini con cui gli abitanti di San Paolo (diocesi di Cremona) tenevano *imbrigatum et occupatum* il corso dell'Oglio. La decisione fu di demolirli e a questo scopo veniva inviato sul posto il *de Robertis* con uomini e due imbarcazioni.

L'esito della spedizione (condotta con violenze e minacce contro la gente del posto) fu la distruzione di quattro mulini posti nel fiume e di uno ancora in costruzione posto sulla riva di San Paolo appartenenti a Federico Ponzoni e fratelli di Cremona ed a certi uomini di San Paolo.

Il 14 agosto i due inquirenti avviavano il procedimento giudiziario vero e proprio. Tutti gli imputati (ivi compreso lo stesso comune di Brescia) si fecero rappresentare da *Joannes de Bonazonta*, bresciano, il quale impostò subito abilmente la difesa dapprima avanzando una serie di eccezioni circa il testo dell'inchiesta e le procedure seguite, passando poi a dimostrare non l'estraneità ai fatti dei suoi assistiti ma la liceità del loro comportamento che veniva configurato come difesa dei propri diritti usurpati o contrastati dai Cremonesi. Le argomentazioni addotte a sostegno di questa tesi si possono riassumere in due gruppi, poiché due erano gli episodi principali che avevano determinato l'inchiesta.

Per quanto riguarda i fatti avvenuti attorno al canale in corso di scavo il difensore bresciano obiettò all'accusa che le acque dell'Oglio ed entrambe le sue rive dal lago d'Iseo alla terra di Mosio appartenevano da moltissimo tempo ai Bresciani. Così pure i territori di Pontoglio e Rudiano nonché il porto esistente di fronte a quest'ultima località.

Poiché lo scavo iniziato dagli abitanti di Antegnate si trovava nel tratto compreso tra quelle due terre, doveva risultare chiara la sua illegalità, tanto più che in quella zona non risultava essere mai esistito alcun canale⁷¹.

⁷¹ Affiorano qui le formulazioni passate direttamente dalla teorica del diritto romano a quella del diritto medievale secondo le quali il lungo uso (godimento

D'altra parte una derivazione di acque a scopo irriguo da un fiume navigabile quale era l'Oglio sarebbe stata in contrasto con la legislazione vigente⁷². Analogamente la navigabilità dell'Oglio fu uno degli argomenti scelti dalla difesa a proposito dei fatti culminati con la distruzione dei mulini poiché era evidente che la presenza di ostacoli nel corso d'acqua doveva pregiudicare gravemente la sua transitabilità. Accanto a ciò il Bonazonta riproponeva applicandole ora al territorio compreso tra Canneto e Mosio le stesse argomentazioni già esposte (possesso bresciano di entrambe le rive del fiume, di entrambe le terre citate, del podere sul quale erano stati costruiti, non prima del 1349 i mulini, ecc.).

Ripetuti inviti dei giudici istruttori ai Cremonesi perché presenziassero al giuramento ed agli interrogatori dei testi ed eventualmente avanzassero i loro titoli rimasero inascoltati cosicché anche la sentenza emessa il 25 febbraio 1351 fu pronunciata in loro assenza.

Tutti gli imputati venivano assolti perché il fatto non costituiva reato o meglio, perché le accuse non erano state provate mentre, per contro, la difesa aveva presentato validi argomenti primo fra tutti, e cioè determinante, il privilegio concesso ai Bresciani dall'imperatore Enrico VI nel 1192 e confermato da Enrico VII nel 1311 in cui veniva loro riconosciuto ogni diritto sulle acque dell'Oglio e su entrambe le rive dal lago d'Iseo alla terra di Mosio⁷³.

E' questo uno dei casi in cui meglio possiamo constatare la rilevanza giuridica conservata dai diplomi imperiali anche in età signorile. Ciò che stupisce semmai è il silenzio dei Cremonesi che pure avrebbero potuto esibire il diploma ottenuto nel 1329 da Ludovico il Bavaro nel quale veniva loro riconosciuta la giurisdizione su entrambe le rive del-

ab immemorabili) assumeva valore di titolo di possesso delle acque (o del diritto di derivazione), mentre inversamente il mancato uso faceva decadere dal diritto di presa. Ecco perché era importante dimostrare che in quella zona non era mai esistito alcun canale.

⁷² La legislazione infatti privilegiava la navigazione rispetto agli altri usi delle acque (salvo casi particolari) e provvedeva perciò ad impedire che l'eccessiva libertà di derivazione impoverisse il fiume stesso. Il provvedimento era in vigore anche per quei corsi d'acqua che confluendo in uno maggiore, ne determinavano la navigabilità. La norma risaliva al diritto romano secondo il quale solo l'imperatore poteva concedere il permesso di estrarre acqua da un fiume navigabile.

⁷³ Il documento a cui abbiamo attinto riproduce anche il testo completo di questo diploma edito in L. A. MURATORI, *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, Milano 1741, IV, col. 465.

l'Oglio « per tutta l'estensione del territorio cremonese » (e forse sta proprio qui la limitazione che li costringeva a soccombere di fronte ai titoli avanzati dagli avversari).

D'altra parte proprio la molteplicità di queste concessioni imperiali, spesso revocate o modificate dalla stessa autorità o dal suo successore a seconda delle esigenze politiche, spesso concernenti un identico territorio e identici diritti contraddittoriamente assegnati a comuni o enti diversi, spesso infine redatte con formule poco chiare per precisa volontà politica del concedente, tutto questo contribuiva non poco a determinare lo stato di perenne conflittualità tra comuni limitrofi.

E' la stessa situazione che troviamo alla base della controversia in atto alla fine del secolo tra il comune di Cremona e quello di Soncino⁷⁴. I rapporti tra i due comuni infatti erano tesi da anni soprattutto per gli strascichi e le recriminazioni cui dava luogo l'assegnazione all'uno o all'altro del territorio della Calciana che si estendeva per circa 9 km. lungo la riva destra dell'Oglio a nord di Soncino comprendendo i comuni di Calcio, Antegnate, Pumenengo; zona ricchissima di acque e di pascoli. I contrasti d'interesse nascevano quindi sia per la riscossione del dazio sul bestiame che scendeva a svernare dalle vicine Prealpi, sia per il diritto di presa e di utilizzo delle acque sgorganti da quei fontanili. Nella prima metà del '300 tra concessioni imperiali, ricorsi presentati dalle parti, procedimenti giudiziari e tentativi di concordato, questa regione aveva più volte cambiato possessore senza che la *vexata quaestio* trovasse mai soluzione definitiva.

La lite del 1396 fu avviata dai Cremonesi con un memoriale in cui si chiedevano provvedimenti signorili contro le rapine perpetrate dai Soncinesi o dai banditi cui quelli davano ospitalità ai danni dei mercanti che percorrevano la Barbaresca (strada situata al confine oc-

⁷⁴ I precedenti, le fasi della vicenda, le motivazioni e gli interessi in gioco sono stati oggetto di dettagliata descrizione negli studi condotti da F. GALANTINO, *Storia di Soncino*, Milano 1869, vol. I, p. 121 e ss. (e che ha il merito di aver pubblicato nel vol. III della stessa opera alle pp. 149-176 gran parte dei documenti relativi) e da chi scrive nella sua tesi di laurea *Per la storia di Cremona: la signoria di Gian Galeazzo Visconti* (Università degli Studi di Milano, anno acc. 1975-76, relatore prof. G. Soldi Rondinini) in cui viene approfondita la ricostruzione della vicenda soprattutto nella parte che risultava più lacunosa nel lavoro del Galantino, cioè l'esame della situazione dal punto di vista cremonese. L'esposizione dei fatti sarà perciò in questa sede piuttosto sintetica. I documenti originali sono conservati presso l'Archivio di Stato di Cremona, Fondo Segreto, doc. n. 986, 134, 1151, 1152, 150, 149, 1887, 1888, 1019, 1145, 154 (in ordine cronologico).

cidendale del territorio di Soncino e che andava da Barbata e Fontanella a Romanengo e Ticengo). I Cremonesi formulavano però un loro progetto per risolvere la questione: la costruzione di una via alternativa elevata e sicura a differenza di quella, che correva in mezzo ai boschi.

Che si trattasse di un pretesto per evitare il pagamento dei dazi richiesti dai Soncinesi, per abbreviare le distanze tra il basso e l'alto cremonese (la contesa Calciana), per aumentare le disponibilità di acque del Naviglio Civico tramite lo scavo di un canale parallelo alla nuova strada, apparve ben presto evidente non solo ai diretti interessati ma anche al vicario generale Giovanni da Castiglione il quale esponeva le sue perplessità, anzi, le sue convinzioni circa la manovra cremonese, in una lettera inviata al duca il 24 maggio 1396. Ben consci di ciò i Cremonesi provvedevano ad affrettare il più possibile i lavori autorizzati da Gian Galeazzo fin dal 15 aprile, cosicché il 13 giugno potevano scrivere al duca (che in seguito alla lettera del Castiglione aveva ordinato la sospensione dei lavori) di aver ormai portato a termine i quattro quinti del percorso (proporzione quasi certamente esagerata). Firmavano il podestà *Petrus de la Rocha*, il capitano *Luchinus de Rusconibus* ed il referendario *Georgius de Guadagnabenis*, tutti funzionari molto vicini alla corte di G. Galeazzo. Nell'autunno, e precisamente il 3 ottobre, giungeva l'approvazione definitiva del duca che si dichiarava desideroso di veder compiuta la strada « statim et sine mora dum tempus aptum inest » ma sarebbero passati ancora molti mesi prima della conclusione dei lavori poiché nell'aprile del 1397 i Soncinesi, per nulla disposti a subire passivamente, aprivano una nuova fase della contesa accusando i Cremonesi intenti allo scavo della strada e del canale nella zona di Zermignano e delle Marzole di aver ostruito con terra e ghiaia i loro fossi determinando un danno di almeno 100 fiorini d'oro al giorno per l'impossibilità di irrigare prati, campi di lino e di frumento. Da ciò nacque l'appellativo dato alla lite di « causa per le acque dei prati », causa che il duca in persona affidò al suo vicario dottor Paolo Arzoni, giudice di chiara fama anche per aver ricoperto importanti cariche pubbliche⁷⁵. Sindaci e procuratori per il comune di Cremona furono *Piasinus de Piasis*, *Abraminus de Ponzonibus* e *Jacobus Lupus*; per Soncino *Boninus de Moris*.

⁷⁵ V. i numerosi documenti che lo riguardano e da cui si può ricostruire la sua brillante carriera in: *I Registri dell'ufficio di Provvisione e dell'Ufficio dei Sindaci sotto la dominazione viscontea* a cura di C. Santoro, Comune di Milano, Inventari e regesti dell'Archivio Civico, vol. I, 1929-32.

Dal momento che l'appaltatore cremonese dei lavori, *Bonzanus de Summo*, non ebbe difficoltà ad ammettere di aver ordinato il riempimento dei canali denunciato dai Soncinesi, giustificandolo con la necessità di farvi transitare la costruenda strada di Ticengo, il giudice si trovò a dover decidere non più e non solo intorno ad un comune gesto di disturbo ma intorno al diritto di disporre di quel terreno e di quelle acque. In altri termini, i Cremonesi sostenevano implicitamente di essere i soli legittimi possessori di quella zona: l'esistenza stessa di canali soncinesi rappresentava infatti per loro una chiara violazione della norma statutaria secondo cui « nulla persona possit conducere nec derivari facere... aliquam cavam in suo campo vel terra per quam derivetur et fluat aliqua aqua districtus vel territorii Cremone ad aliquas partes vel territoria que non subiceant (sic) et non obediant dicto comuni Cremone ». E più avanti: « . . . et quod quilibet impune... possit destruere et explanare quoscumque aqueductus et seriolas per quos et quas duceretur aqua extra dictos fontes... ut supra in allienum districtum... »⁷⁶.

La presentazione di copie autentiche di queste rubriche statutarie non valse però ai Cremonesi il successo finale nella causa poiché la sentenza pronunciata il 13 agosto 1397 li condannò a ripristinare il corso dei canali da essi stessi ostruiti. L'intera controversia ha uno svolgimento ed un esito emblematici in quanto riflettenti il contrasto di mentalità tra le amministrazioni locali e quella centrale; le une ancorate ad una visione della realtà economica circoscritta al proprio distretto, l'altra aperta a più ampie considerazioni di utilità generale. Vediamo così Cremona opporsi a Soncino o a Brescia in una lotta serrata per aumentare la propria floridezza (con l'acquisizione di nuovi fontanili, con l'installazione di nuovi mulini, con la costruzione di nuove strade, ecc.) e danneggiare l'avversario (evitando il pagamento di certi dazi, tentando di bloccare la navigazione, rovinando la rete irrigua, ecc). A queste si aggiungono poi le azioni difensive che si configurano però anch'esse in distruzioni di impianti altrui.

E' evidente che se ciò poteva giovare all'economia locale (ma ne dubito fortemente), il danno recato all'economia dello Stato nel suo complesso doveva essere rilevantissimo. E' qui che si inserisce l'opera

⁷⁶ Statuti del 1388, codice L 80 cit., c. 114 v. Nell'edizione curata dai Dragoni nel 1578 la r.ca « De cavis non fiendis... » (n. 534, p. 175) è mutila. V. più sopra cap. II, par. c), p. 210-211.

dei Visconti (in particolar modo di Gian Galeazzo) volta al superamento di uno sfrenato particolarismo economico nello stesso momento in cui, attraverso meccanismi diversi e interventi nell'amministrazione locale, contrastava il particolarismo politico.

Riesaminiamo brevemente gli atteggiamenti signorili riscontrati nel corso dell'ultima controversia descritta, quella tra Cremona e Soncino: vediamo il duca appoggiare con decisione il progetto cremonese di una nuova strada e di un canale sollecitando addirittura i lavori nonostante gli avvertimenti e la relazione inoltratigli dal suo vicario Giovanni da Castiglione. Ben diversamente agisce, attraverso il giudice Arzoni, quando si tratta di permettere o vietare la rovina di parte della rete irrigua soncinese: la condanna del gesto cremonese è ferma e decisa.

A parer mio il senso di tutto ciò non può essere che questo: il Visconti seguiva un proprio piano economico che prevedeva lo sviluppo della rete stradale e delle opere di canalizzazione nonché quello del commercio e della navigazione fluviale (ne abbiamo le prove nell'esito della causa bresciana del 1390) e conseguentemente approvava ciò che si inseriva in questa linea e negava l'avallo a ciò che con essa contrastava.

Contemporaneamente otteneva il risultato di contrastare l'eccessivo rafforzamento di un comune a danno di un altro, eventualità pericolosa anche dal punto di vista politico.

La resistenza locale all'accentramento continuava però sordamente; l'ostinata difesa di un certo regime economico accanto a quella dell'autonomia politica avrebbe portato allo sfacelo dello stato visconteo del primo '400.

APPENDICE

DOCUMENTO I

[1353 novembre 10], Cremona

Grida per la difesa ed il riparo degli argini di « Saletto et Fovee » contro l'inondazione.

Archivio di Stato di Cremona, Fondo Segreto, doc. n. 2012. Cartaceo.

Fiat crida per civitatem et in burgis Cremone ex parte domini potestatis et capitanei Cremone

quod pro deffensione et reparatione arzeni de Saletto et Fovee magnifici domini nostri et etiam pro deffensione possessionum civium et nobilium dicte civitatis debeant de dicta civitate et burgis unus pro qualibet domo incontinenti ire cum zapis et badilibus ad dictum arzinem Saleti et se personaliter presentare coram egregio milite domino Sinibaldo filio prefati domini potestatis et capitanei aut coram officiali ipsius domini capitanei ibidem deputato sub pena eiusdem domini potestatis et capitanei arbitrio imponenda sciendo quod ibi fit monstra omnium qui ibi se presentabuntur (sic) et spontabuntur omnes qui ibidem non erunt presentati et punientur debita pena;

item quod omnes staciones civitatis et burgorum claudi debeant per illos quorum sunt sciendo quod fiet circha per officiales domini potestatis et capitanei et qui invenientur inobedientes punientur de eorum inobedientia arbitrio dicti domini potestatis et capitanei;

item quod hodie sint ferie et non reddatur ius in cuilibet (sic) per aliquem iusdicentem.

DOCUMENTO II

[1360] aprile 30, Mantova

Lettera di Guido e Ugolino Gonzaga a Ramengo de Cassate (sic) podestà di Cremona ed a Giorgio de Madregnano referendario, ingiungente loro di ammonire Gherardino de Ubaldis affinché desista dall'ostruire le bocche dell'Oglio, da sempre possesso mantovano.

Archivio di Stato di Cremona, Fondo Segreto, doc. n. 1816. Cartaceo.

Amici carissimi

Ad aures nostras pervenit quod quidam Ghirardinus de Ubaldis de Doxolo de vestro mandato prout aserit, vult tenere custodias in aqua Oley ad bucham Oley ne alique merchancie conducantur a partibus superioribus ad inferiores nec

de inferioribus ad superiores per aquam Padi propter quod dacium Guastale defraudetur, de quo miramur cum in aqua Oley et dicta bucha Oley Comune Cremonae aliquid facere non habeat, ymo nos et Comune Mantue semper fuimus in possessione dicte aque Oley et ipsius buche, et ex iure pleno ad nos et Comune Mantue ipsa aqua Oley spectat et pertinet evidentibus iuribus privilegii instrumentis et sententiis. Quare cum bene sciam esse intentionis magnifici et excelsi fratris et patris et domini nostri domini Bernabovis Vicecomitis etc. nostra iura manuteneri et augmentare et non aliquo detrahere, ideo vos rogamus quatenus mandare velitis dicto Ghirardino quod de predictis eidem commissis per vos in dicta aqua Oley et bucha predicta aliquo se non debeat impedire. Nam hoc esset detrahere iuri nostro et aliquid vobis non proderet quod nostre intentionis non est, et per nostrum nuncium specialem dicto Ghirardino mittimus quod a predictis se velit totaliter abstinere. Nam prout scitis dicta custodia ita potest fieri super ripa Oley in terra districtus Cremonensis sicut in ipsa aqua Oley, et credimus vos non ignorare nos ita promptos esse ad manutendum iura preffati (sic) fratris ac patris et domini nostri toto nostro posse ut nostra propria.

Guido de Gonzaga etc. ac
Ugolinus eius genitus

Date Mantue XXX aprilis

Sul verso:

Nobilibus et egregiis viris domino Ramengo de Cassate militi honorabili potestati civitatis Cremonae ac Georgio de Madregnano¹ refferendario etc. amicis carissimis.

(S.I.D.)

¹ o anche Madugnano.